

## Nota Ordinanza N. 57 della Provincia di Trento del 24 Novembre 2020

25 novembre 2020 – versione 1.0

In data 24 Novembre 2020, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha emanato l'Ordinanza n. 57 la quale evidenzia gli **“Indirizzi operativi gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nel mondo del lavoro”**.

Questo documento, seppur specifico per le realtà della Provincia di Trento, contiene alcuni concetti generici applicabili a realtà lavorative dislocate nel territorio nazionale, di seguito elencati:

### 1. **Lavoratore positivo asintomatico**

**Nel caso in cui il lavoratore – asintomatico - esprima la volontà di non beneficiare del periodo di malattia nel periodo di quarantena** e non richiedere quindi il rilascio del certificato di malattia da parte del MMG, **potrà continuare volontariamente a svolgere le proprie mansioni esclusivamente in modalità smart working**, per tutto il periodo della quarantena indicato dall'APSS/ASL/ATS.

Questo viene ribadito anche nel **Messaggio INPS n. 3653 del 09/10/2020**.

### 2. **Nucleo di più persone conviventi, fra cui uno o più presentano sintomi compatibili con Covid-19**

Gli altri conviventi che non presentano sintomi debbono restare in quarantena; terminano la quarantena quando l'ultimo componente positivo del nucleo cessa il suo isolamento, a condizione di effettuare nell'ultima giornata un test antigenico con esito negativo.

### 3. **Persone che cambiano abitazione quando un convivente risulta positivo ad un tampone antigenico o molecolare**

Se la persona non presenta sintomi deve restare in quarantena; termina la quarantena dopo 14 giorni da quando ha cambiato abitazione, ad eccezione dei lavoratori che dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione, ed effettuano su indicazione APSS/ASL/ATS un test antigenico o molecolare che se negativo permette un rientro al lavoro.

### 4. **Comportamenti sui contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie**

I contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso.
- oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione, con un test antigenico o molecolare negativo, effettuato il decimo giorno su indicazione APSS.
- **si sottolinea che nel caso in cui il contatto stretto proceda volontariamente e privatamente all'effettuazione di un tampone antigenico rapido precedentemente al 10° giorno del periodo di quarantena, lo stesso, in caso il test risultasse negativo, non può ritenersi valido per il fine della quarantena, che va comunque rispettata fino al suo completamento** (o con ripetizione del test al 10° giorno per eventuale svincolo).

### 5. **Test rapido antigenico positivo: quali accorgimenti da adottare?**

**La persona risultata positiva al tampone antigenico rapido, deve essere comunque gestita come Caso Covid-19 POSITIVO** (dovrà pertanto osservare isolamento, indagine epidemiologica, identificazione dei contatti stretti).

**Tutti gli operatori non dipendenti APSS che eseguono tamponi rapidi antigenici sono obbligati alla comunicazione dell'esito positivo, al Dipartimento di Prevenzione di APSS, tramite modalità predefinita:**

- **Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta** attraverso accesso al sito internet di APSS ad uno specifico indirizzo, quello già in uso per la segnalazione dei casi sospetti (<https://servizi.apss.tn.it/fsemmg/login.php>);
- **Operatori delle strutture sanitarie private (ambulatori, laboratori di analisi, case di cura, ecc.)** attraverso accesso ad apposito sistema informativo di segnalazione, le cui credenziali d'accesso devono essere acquisite con richiesta all'indirizzo di posta elettronica [abilitazioniesterni@apss.tn.it](mailto:abilitazioniesterni@apss.tn.it).

Sarà reso disponibile sul sito istituzionale APSS un elenco aggiornato delle strutture/professionisti abilitati all'accesso del sistema informativo di segnalazione, che consente di inviare l'esito dei tamponi positivi all'APSS per la relativa presa in carico degli stessi.

È bene ribadire che l'abilitazione, serve solo a consentire ai soggetti privati che effettuano tamponi rapidi, di inserire il nominativo delle persone che al test hanno risultato positivo, all'interno del sistema informatico di APSS, affinché possano essere processati con l'attivazione di tutte le procedure di gestione "Caso Covid-19" che ne derivano (isolamento, sorveglianza, contatti stretti, ecc.).

Al fine dell'obbligo di segnalazione dei soggetti positivi sopra richiamato, è inoltre consigliato, in caso ci si rivolga a soggetto/struttura privati per l'esecuzione del test, la conferma da parte dello stesso di essere stato abilitato all'accesso al sistema.

## **6. Gestione contatti in ambito lavorativo**

**In prima battuta la gestione dei possibili contatti stretti dovrà essere quindi affidata al datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, se presente, che a loro volta potranno interfacciarsi con UOPSAL per una valutazione e per ricevere eventuale supporto ai fini della verifica dell'efficacia delle misure di tutela, intervenendo eventualmente sugli aspetti critici e carenti, anche con misure prescrittive, se necessario.**

I casi quindi che non rientrando nei parametri di classificazione dei contatti stretti sopra riportati, dovranno rientrare nella fattispecie dei contatti casuali a basso rischio ed eventualmente precauzionalmente gestiti dal medico competente che potrà prevedere, oltre a rafforzare le raccomandazioni per la scrupolosa osservanza del protocollo, l'indicazione di un automonitoraggio da parte dei lavoratori ed eventualmente, laddove appropriato, l'effettuazione di un tampone rapido di controllo in tempi congrui, per confermare l'assenza di contagio. È obbligo ricordare che il medico competente dovrà fornire adeguata assistenza, nel suo ruolo di consulente, al datore di lavoro nel consigliare e programmare l'effettuazione del tampone secondo criteri di congruenza, efficacia e appropriatezza, rispetto all'obiettivo di tutela della popolazione lavorativa che si vuole raggiungere.

**In caso di positività al tampone antigenico rapido di controllo, svolto dal medico competente o da struttura privata (abilitati), il soggetto sarà gestito con le procedure prestabilite per i soggetti positivi.**

**Il periodo di incubazione (tempo tra esposizione e insorgenza sintomi) va da 1 a 14 giorni (media 5-6 gg). La trasmissione dell'infezione è possibile anche prima della comparsa dei sintomi pertanto la finestra di opportunità per trovare i contatti dei casi e metterli in quarantena prima che possano a loro volta diventare contagiosi, è piuttosto stretta e che i casi possono essere infettivi a partire da due giorni prima dell'inizio dei sintomi, i contatti dovrebbero essere intercettati entro tre giorni dall'esposizione.**

Per consultare l'ordinanza clicca al seguente link, [Ordinanza n. 57 del 24 novembre 2020](#).